

Pubblicato il 03/08/2022

N.05034 2022 REG.PROV.CAU.  
N. 08030/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8030 del 2022, proposto da

Comune di Fiuggi (Fr), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Ceci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Rosa Suraci in Roma, piazza Martiri di Belfiore n. 4;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Comune di Valmontone (Roma), Comune di Fara in Sabina (Vt), Comune di Tuscania (Vt), Comune di Castel Madama (Roma), Comune di Castel Nuovo di Porto (Roma), Comune di Monte San Giovanni Campano (Fr), Comune di Pomezia (Roma), Comune di Ardea (Roma), Comune di Nettuno (Lt), non costituiti in giudizio;

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Marino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Lanzillotta, Claudia Di Marzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della Comunicazione prot. n. 322121 del 12.05.2022 del Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione PNRR, di esclusione dalla procedura di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Investimento 1.1.: "*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU.CUP.: C11B21010510006*"; della graduatoria dei progetti ammessi per la Regione Lazio, meramente pubblicata sul portale istituzionale ed in attesa di approvazione; nonchè di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Roma Capitale e di Comune di Marino e di Città Metropolitana di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'avviso pubblico prot. n. 48048 del 2.12.2021 *“per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU. CUP F61B22000170006”*, volto alla sostituzione, da parte degli Enti pubblici proprietari, di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto e alla realizzazione di strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili;

Atteso che il Comune di Fiuggi ha presentato la propria candidatura per la demolizione della scuola secondaria di primo grado S.M.S. *“L. Da Vinci”* in Via Pisciarellò n. 12/14, proponendo la demolizione dei corpi di fabbrica n. *“1”* e n. *“3”*, posti in zona scoscesa e gravata da vincolo idrogeologico e la loro ricostruzione mediante accorpamento in altra zona, avente idonea destinazione d'uso, pianeggiante e priva di vincoli, e la realizzazione di un nuovo plesso scolastico di circa 3.500 mq, destinato ad una popolazione scolastica di 375 studenti e per un costo oggetto di finanziamento di €8.300.304,00;

Rilevato che l'intervento del Comune di Fiuggi è stato escluso dalla procedura in esame, mediante la nota prot. n. 322121 del 12.05.2022, indicata in epigrafe, in quanto: *“L'intervento prevede la demolizione solo di unità strutturali e/o porzioni di edificio e, pertanto, non risulta ammissibile ai sensi della lett. a), comma 1, dell'art. 5 dell'avviso. Alla luce di quanto sopra esposto, con la presente si dichiara che l'intervento CUP C11B21010510006 è escluso dalla procedura*

*indicata in oggetto”;*

Visto il ricorso in esame, con cui l'amministrazione comunale ha chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del predetto provvedimento di esclusione, in quanto non solo la stessa non sarebbe stata preceduta dal preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge 241/1990, ma anche in quanto gli edifici da demolire di cui al progetto *de quo* sarebbero autonomi l'uno dall'altro;

Vista la memoria di costituzione del Ministero;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, e modificato dall'art. 3, comma 7, del decreto legge n. 85/2022, *“In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR”;*

Visto l'art. 125, comma 2, c.p.a. che prevede che: *“In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure”;*

Atteso che la *ratio* della predetta disciplina processuale speciale è quella di favorire l'iter di realizzazione delle opere anche a fronte dell'instaurazione di eventuali

contenziosi e anche nel caso in cui gli esiti dello stesso siano favorevoli al ricorrente;

Considerato che, pertanto, ai fini della decisione dell'istanza di sospensiva, il giudice deve tenere conto delle probabili conseguenze del provvedimento cautelare su tutti gli interessi coinvolti, tenendo in debita considerazione anche gli interessi propri della stazione appaltante e valutando, altresì, il preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, nonché la coerenza della misura cautelare con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR;

Rilevato che, di conseguenza, nella comparazione dei diversi interessi in gioco assume un ruolo fondamentale la prosecuzione dell'iter realizzativo e che l'interesse del ricorrente appare recessivo rispetto a quello nazionale, anche in considerazione del fatto che questi può comunque usufruire, nel caso di esito favorevole del giudizio, della tutela per equivalente, cioè del riconoscimento di una somma di denaro a titolo risarcitorio;

Rilevato che, nella fattispecie in esame, ad una sommaria delibazione, propria di questa fase del giudizio, sembrerebbero pertanto insussistenti i presupposti di legge ed in particolare il pregiudizio grave ed irreparabile per come sopra evidenziato, vieppiù in considerazione del fatto che, come evidenziato dallo stesso ricorrente *“le risorse destinate sulla base delle ripartizioni territoriali dell'importo totale stabilite dal Ministero dell'Istruzione in favore degli Enti locali della Regione Lazio siano pari ad € 57.022.685,47 e, quindi, siano superiori a quelle complessivamente, allo stato, ammesse al finanziamento comunale e pari ad € 51.344.186,93”*;

Considerato tuttavia che, dalla documentazione versata in atti, il plesso scolastico in questione, parrebbe essere stato realizzato in epoche differenti (nel 1972 il corpo “1”, nel 1980 il corpo “3” e nel 1980 il corpo “2”) e, conseguentemente, i fabbricati parrebbero essere funzionalmente e costruttivamente distinti, essendo peraltro inclusi nel sistema nazionale dell'anagrafe dell'edilizia scolastica (SNAES)

nell'ambito dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES) del Lazio, con tre distinti codici identificativi dei singoli edifici e tre distinte *“scheda di edificio”*;

Ritenuto, pertanto, opportuno che il Ministero proceda ad una rivalutazione della questione - in applicazione dei principi di buona fede, nonché di buona amministrazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ed alla stregua delle previsioni contenute nell'Avviso - atteso che nel provvedimento impugnato sembrerebbe non essere stato preso in considerazione l'effettivo stato dei luoghi;

Ritenuto, peraltro, che le questioni poste con il ricorso richiedono approfondimenti in sede di merito che può essere fissato al 6 dicembre 2022;

Ritenuto che occorra, comunque, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *“per pubblici proclami”* sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero resistente dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie impugate;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso;

b) In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sui

propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero:

1. non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita in base a quanto sopra;
2. rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
3. assicuri che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso eventuali motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- respinge l'istanza cautelare, invitando comunque il Ministero a procedere al riesame della posizione del ricorrente tenendo in considerazione il reale stato dei luoghi.
- dispone gli incombenti di cui in motivazione.
- fissa l'udienza di merito al 6 dicembre 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Ferrazzoli**

**IL PRESIDENTE**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**

Ad ogni effetto di legge il Sottoscritto Avv. Aldo Ceci del Foro di Frosinone nella qualità di Difensore del Comune di Fiuggi nel ricorso presso il TAR del Lazio, Sezione III-bis, n. 8030/2022, attesta che la presente Ordinanza n. 5054/2022 è copia conforme all'originale estratta dal fascicolo informato del ricorso n. 8030/2022 presso il TAR del Lazio.  
Alatri, 4 agosto 2022  
F.to digitalmente  
Avv. Aldo Ceci